


**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00 presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra.)				REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 183 L.R. 03 maggio 2018, n. 2)	
Presenti i Signori:		Assenti		Certifico Io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata per estratto dal giorno 22/12/2023 al giorno 31/12/2023 all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. Addì 22/12/2023 IL SEGRETARIO GENERALE dott. Paolo Tabarelli de Fatis	
		G	I		
SANTUARI Simone	<i>Presidente</i>	☐	☐		
LONA Martino	<i>Sindaco di Albiano</i>	☐	☐		
PAOLAZZI Matteo	<i>Sindaco di Altavalle</i>	☐	☐		
FERRAZZA Alessandra	<i>Sindaco di Cembra Lisignago</i>	☐	☐		
STONFER Vittorio	<i>Sindaco di Giovo</i>	☐	☐		
FRANCINI Alberto	<i>Commissario di Lona Lases</i>	X	☐		
VILLACI Pierangelo	<i>Sindaco di Segonzano</i>	X	☐		
SIGHEL Rosalba	<i>Sindaco di Sover</i>	X	☐		
(G = giustificato I = ingiustificato)					

Assiste il Segretario generale dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SANTUARI SIMONE, previsto dall'art. 13 della L.P. n. 7 dd. 6 luglio 2022, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamato l'art. 18, comma 3 bis, della L.P. 01 febbraio 2005, n. 1, che prevede la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) "partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquanta mila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4, della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.";

Richiamato altresì l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016;

In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) dispone che:

- art. 2: vengono definiti i concetti di "servizi di interesse generale" (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico "generale" (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);
- art. 3: le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- art. 4: le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito Internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina

compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione”;

Considerato altresì che contestualmente è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto dall'art. 17 D.L. 90/2014;

Vista la circolare in merito trasmessa dal Consorzio dei Comuni Trentini agli atti sub. prot. n. 6272 dd. 30.11.2023;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione dell'Organo esecutivo della Comunità n. 58 di data 30 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: mantenimento delle partecipazioni azionarie possedute dalla Comunità della Valle di Cembra, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 18 di data 18 settembre 2017 con cui è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 15;
- la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 28 di data 20 dicembre 2018 con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.;
- il decreto del Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021 con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.

Ritenuto ora necessario riportare di seguito le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità della Valle di Cembra al 31 dicembre 2022:

Ritenuto altresì necessario riportare nello specifico le partecipazioni dirette come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTIVA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,1104%	Mantenimento senza interventi	Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori. Di conseguenza, l'inesistenza di personale dipendente della Società non integra - in concreto - un indice sintomatico di inefficienza della Società, e non

				giustifica l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione.
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0532%	Mantenimento senza interventi	In attuazione del "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali" adottato con d.G.P. n. 448/2018, a far data dal 1.12.2018 la Società ha incorporato Trentino network s.r.l. ed ha mutato ragione sociale da "Informatica trentina s.p.a." a "Trentino Digitale s.p.a."
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	01533550222	0,54%	Mantenimento senza interventi	L'Ente locale concorre alla definizione degli indirizzi di gestione della società, anche in relazione alle dinamiche di spesa, secondo le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, definite dallo Statuto sociale L'Ente ha assunto, in esito a modificazioni statutarie approvate il 27 dicembre 2017 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2018, la natura di società <i>in house providing</i> .
Trentino Trasporti Spa	02084830229	0,0014	Mantenimento senza interventi	L'adesione del settembre 2022 è motivata dall'opportunità di aderire all'appalto relativo al servizio di trasporto speciale scolastico a favore degli alunni e utenti diversamente abili della Provincia di Trento e servizi integrativi alla linea per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, aggiudicato a CTA, in subaffidamento tramite Trentino trasporti Spa in modalità <i>in house</i>

Società a partecipazione indiretta

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

(Società partecipata)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,139%		La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.
Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo soc. coop	00107860223	0,04578%		L'avviso pubblico esposto dal Consorzio dei Comuni Trentini (Società tramite) per l'alienazione della partecipazione non ha consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fino ad oggi palesata, verosimilmente in considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato, trattandosi di partecipazione in società bancaria a carattere cooperativo, a cui non consegue la distribuzione di dividendi né la possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quelli riconosciuti mediante richiesta di adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per

				l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relaziona, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,05%		

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Trasporti Spa.

(Società partecipata)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A.	01235070222	4,89%		
CAF Interregionale dipendenti S.r.l.	02313310241	0,00019%		
Car Sharing Trentino Soc. Cooperativa	02130300227	12,82%		In liquidazione volontaria o scioglimento dal 29/11/2021
A.p.t. Trento s.cons.a r.l.	01850080225	0,93%		

Viste le schede di dettaglio delle singole società controllate e partecipate di cui agli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la "razionalizzazione" delle partecipazioni in Trentino Digitale s.p.a, Trentino Riscossioni s.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. detenute da questa Amministrazione e quindi si conferma il loro mantenimento come indicato anche nei provvedimenti consiliari n. 18 del 18 settembre 2017 e n. 28 di data 20 dicembre 2018 e del decreto del Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021;

Ritenuto inoltre di confermare il mantenimento senza interventi anche della partecipazione in Trentino Trasporti Spa, partecipazione acquisita il 14 ottobre 2022;

Dato atto che il Revisore dei conti non ha espresso parere, in quanto, a seguito di verifica della normativa in materia, lo stesso ha ritenuto che il parere risulta necessario qualora si provveda, in merito alle partecipate, a razionalizzare, alienare, liquidare o altra operazione comportante la modifica della gestione del servizio e non la semplice conferma delle partecipazioni in essere;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 76 del 30 dicembre 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Segretario Generale - dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott. Giampaolo Omar Bon

Con voti favorevoli n. 5, voti contrari n.0, astenuti n. 0 su n. 5 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità della Valle di Cembra alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'articolo 18, comma3 bis, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1, dell'articolo 24, comma 4, della L.P. 27//2010 e dell'articolo 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., delle partecipazioni possedute alla data attuale dalla Comunità della Valle di Cembra, come risultante dagli allegati al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente decreto non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto dei provvedimenti consiliari n. 18 del 18 settembre 2017 e n. 28 di data 20 dicembre 2018, del decreto del Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021, e confermando il mantenimento senza interventi anche della partecipazione in Trentino Trasporti Spa, partecipazione acquisita il 14 ottobre 2022 ;
3. di disporre che il presente decreto sia trasmesso a tutte le società partecipate dalla Comunità;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, dell'art. 21 del D. Lgs. 16.6.2017, n. 100, dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro;
5. di inviare copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Ed inoltre con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 5 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 21/12/2023 avente per oggetto:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 21/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

I.

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Cembra Lisignago, lì 21/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Simone Santuari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.
- ☐ Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis